# REGOLAMENTO (CEE) N. 1539/71 DELLA COMMISSIONE

## del 19 luglio 1971

## che determina i metodi d'analisi comunitari applicabili nel settore del vino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2612/70 (²), in particolare l'articolo 20, paragrafo 4, e l'articolo 39,

visto il regolamento (CEE) n. 817/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, che stabilisce disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (3), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 816/70 prescrive l'adozione delle precisazioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni degli allegati I e II, e in particolare dei metodi d'analisi;

considerando che l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 817/70 prevede un esame analitico riguardante come minimo i valori degli elementi caratteristici del v.q.p.r.d. in questione, che figurano tra quelli enumerati nell'allegato dello stesso regolamento; che il paragrafo 3 di detto articolo prevede l'adozione di metodi comunitari;

considerando che le disposizioni relative alle pratiche enologiche e l'immissione al consumo esigono un controllo efficace dei prodotti in questione; che l'attuazione omogenea di tale controllo e la sorveglianza sulle indicazioni che figurano nei documenti relativi ai prodotti rendono necessaria l'instaurazione di metodi d'analisi uniformi che permettano di ottenere dati precisi e comparabili; che tali metodi devono pertanto essere obbligatori per ogni transazione commerciale ed ogni operazione di controllo; che, date le esigenze e le possibilità del commercio, è

tuttavia opportuno ammettere un limitato numero di procedimenti semplificativi che permettano una determinazione rapida e sufficientemente sicura degli elementi ricercati;

considerando che è opportuno adottare come metodi quelli che beneficiano di un riconoscimento generale; che e pertanto opportuno fare il più ampio ricorso possibile ai metodi stabiliti nell'ambito della convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi d'analisi e di apprezzamento dei vini del 1954;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. I metodi d'analisi per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 816/70 e n. 817/70 sono quelli di cui all'allegato del presente regolamento.

Salvo nei casi espressamente previsti in tale allegato, detti metodi sono applicati secondo la descrizione che ne è fatta nell'allegato del repertorio dei metodi internazionali d'analisi dei vini stabilito e completato nell'ambito della convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi d'analisi e di apprezzamento dei vini del 1954.

2. Per le materie per le quali sono fissati metodi di riferimento e metodi usuali, i soli risultati validi sono quelli ottenuti applicando i metodi di riferimento.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º settembre 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1971.

Per la Commissione
Il Presidente
Franco M. MALFATTI

<sup>(1)</sup> GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1. (2) GU n. L 281 del 27. 12. 1970, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 20.

#### **ALLEGATO**

- 1. Per la determinazione della densità e della massa volumica
  - a) il metodo di riferimento è la picnometria
  - b) il metodo usuale è l'areometria.

Questi metodi figurano al punto A 1 c) dell'allegato del repertorio di cui all'articolo 1.

- 2. Per la determinazione della gradazione alcolometrica effettiva
  - a) dei vini
    - aa) il metodo di riferimento è la doppia distillazione e la misura della densità del distillato per picnometria,
    - bb) il metodo usuale è la distillazione semplice del liquido neutralizzato e la misura del grado per areometria;
  - b) dei mosti e dei mosti parzialmente fermentati aventi gradazione alcolometrica uguale o inferiore a 6°
    - aa) il metodo di riferimento è il dosaggio chimico dell'alcole,
    - bb) il metodo usuale è quello di cui alla lettera a), bb).

Questi metodi figurano al punto A 2 c) dell'allegato del repertorio di cui all'articolo 1.

3. L'estratto secco totale è determinato per densimetria e calcolato indirettamente sulla base del valore della densità del residuo senza alcole.

Questo metodo figura al punto A 3 c) dell'allegato del repertorio di cui all'articolo 1.

- 4. Per la determinazione del tenore di zuccheri riduttori, il metodo è la defecazione e il dosaggio.
  - a) La defecazione si effettua
    - per i vini rossi : con sottoacetato di piombo,
    - per gli altri prodotti : con ferrocianuro di zinco.
  - b) il dosaggio si effettua, dopo reazione del vino defecato su una determinata quantità di soluzione cupro-alcalina, dosando l'eccesso di ione rameoso per iodometria.

Questi metodi figurano al punto A 4 d) dell'allegato del repertorio di cui all'articolo 1.

- 5. Per la determinazione del tenore di saccarosio
  - a) il metodo di riferimento è:
    - aa) per le ricerche qualitative ; la cromatografia in strato sottile e su carta,
    - bb) per il dosaggio dopo inversione : quello di cui al punto 4.
  - b) il metodo usuale è:
    - aa) per le ricerche qualitative : la colorimetria,
    - bb) per il dosaggio dopo inversione : quello di cui al punto 4.

Questi metodi figurano al punto A 5 f) dell'allegato del repertorio di cui all'articolo 1.

Quando il risultato ottenuto nella determinazione del tenore di saccarosio è inferiore a 1 g/l per i vini secchi e a 2 g/l per i vini dolci, si procede alla ricerca qualitativa. Se il risultato di quest'ultima è negativo, il valore ottenuto nella determinazione non può essere attribuito al saccarosio.

6. La determinazione delle ceneri si effettua per incenerimento dell'estratto secco condotto tra 500° e 550° fino a combustione completa del carbonio.

Questo metodo figura al punto A 6 a) dell'allegato del repertorio di cui all'articolo 1.

- 7. Per la determinazione dell'alcalinità delle ceneri, il metodo è :
  - a) per quanto riguarda l'alcalinità totale : la titrimetria con acido solforico il cui eccesso è titolato in ritorno dopo riscaldamento ed impiegando il metilarancio come indicatore, eventualmente addizionato di una goccia di bleu di metilene ;
  - b) per quanto riguarda l'alcalinità parziale: la titrimetria con acido solforico il cui eccesso è titolato in ritorno in presenza di un leggero eccesso di ioni cerosi e di un indicatore colorante virante a pH 4,5.

Questi metodi figurano al punto A 7 a) dell'allegato del repertorio di cui all'articolo 1.

8. Per la determinazione dell'acidità totale :

dopo l'eliminazione preventiva del gas carbonico e dell'anidride solforosa :

- a) il metodo di riferimento è la titrimetria potenziometrica,
- b) il metodo usuale è la titrimetria con bleu di bromotimolo come indicatore di fine di reazione.

L'acidità totale è espressa in milliequivalenti per litro.

Questi metodi figurano al punto A 10 a) dell'allegato del repertorio di cui all'articolo 1.

9. La determinazione dell'acidità volatile si effettua mediante separazione degli acidi volatili per distillazione in corrente di vapor acqueo e rettifica dei vapori. L'indicatore colorato impiegato è la fenolftaleina.

L'acidità volatile è espressa in milliequivalenti per litro.

Questo metodo figura al punto A 11 a) dell'allegato del repertorio di cui all'articolo 1.

- 10. La determinazione dell'acidità fissa si effettua calcolando la differenza tra il risultato dell'acidità totale e quello dell'acidità volatile.
- 11. Per la determinazione dell'acido tartarico:
  - a) il metodo di riferimento è il dosaggio per colorimetria dell'acido tartarico isolato con una colonna scambiatrice di anioni nell'eluato grazie alla colorazione rossa che conferisce con l'acido vanadico;
  - b) il metodo usuale è il dosaggio acidimetrico dell'acido tartarico precipitato allo stato di tartrato acido di potassio in condizioni che ne riducano al minimo la solubilità.

Questi metodi figurano al punto A 12 g) dell'allegato del repertorio di cui all'articolo 1.

12. L'acido citrico è determinato con gli altri acidi con una resina scambiatrice di anioni. Si procede ad eluzione frazionata che permette di separarlo dall'acido citramalico. L'acido citrico è trasformato per ossidazione lenta in acetone che viene separato per distillazione. L'acetone è dosato per iodometria.

Questo metodo figura al punto A 29 e) dell'allegato del repertorio di cui all'articolo 1.

- 13. Per la determinazione dell'anidride solforosa
  - a) il metodo di riferimento è il dosaggio, con una soluzione titolata d'idrossido di sodio, dell'anidride solforosa totale trascinata da una corrente d'aria o di azoto;
  - b) il metodo usuale è
    - aa) per quanto riguarda l'anidride solforosa libera, la titolazione iodometrica diretta con titolazione correttiva sullo stesso vino la cui anidride libera è stata combinata con un eccesso di etanal o di propanal,
    - bb) per quanto riguarda l'anidride solforosa combinata, la titolazione iodometrica dopo doppia idrolisi alcalina sul vino la cui anidride libera è stata ossidata alla titolazione iodometrica,
    - cc) per quanto riguarda l'anidride solforosa totale, la somma dei risultati ottenuti dalle due analisi di cui sub aa) e bb).

Questi metodi figurano al punto A 17 e) dell'allegato del repertorio di cui all'articolo 1.

14. Il pH del vino e quello del mosto sono determinati misurando la differenza di potenziale tra due elettrodi immersi nel liquido in esame. Uno degli elettrodi ha un potenziale che è funzione definita del pH del liquido, mentre l'altro ha un potenziale fisso e noto e costituisce l'elettrodo di riferimento.

Questo metodo figura al punto A 31 f) dell'allegato del repertorio di cui all'articolo 1.